

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 dicembre 2013, n. 38

Modifiche di regolamenti di esecuzione in materia di assistenza alla prima infanzia.

(GU n.3 del 18-1-2014)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 17 dicembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 2 dicembre 2013, n. 1817;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 14-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32, e' cosi' sostituito:

«Art. 14-bis (Partecipazione ai costi). - 1. Le famiglie utenti dell'asilo nido partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. L'agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino in struttura.

2. Il Comune partecipa ai costi anche se la famiglia usufruisce di un servizio in un Comune diverso, previo assenso specifico rilasciato per iscritto dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora.

3. Per l'orario ordinario la tariffa giornaliera minima a carico degli utenti del servizio asilo nido e' pari ad Euro 7,00 e la tariffa giornaliera massima e' pari ad Euro 17,00 per il primo anno di applicazione. Per l'orario ridotto o prolungato il Comune puo' fissare proporzionalmente una tariffa giornaliera minima o massima diversa.

4. Successivamente la tariffa giornaliera minima e massima viene stabilita annualmente d'intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.

5. Le assenze per ferie, se previste nel relativo contratto/accordo, non vengono fatturate. Qualora le ferie non siano previste nel contratto/accordo si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia al Comune gestore del servizio.»

Art. 2

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, e' cosi' sostituito:

«Art. 5 (Tariffa). - 1. Le famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia partecipano ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, anche se il servizio viene prestato nel territorio di un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. La tariffa agevolata viene concessa per un massimo di 160 ore mensili di utilizzo del servizio da parte dell'utente. L'agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino, sempreche'

rientrino nel suddetto limite.

2. Alla domanda di agevolazione tariffaria deve essere allegata copia del contratto di assistenza sottoscritto dalle parti relativo al rapporto tra la famiglia e l'assistente domiciliare all'infanzia.

3. La tariffa oraria minima a carico degli utenti del servizio e' pari ad Euro 0,90 e la tariffa oraria massima e' pari ad Euro 3,65 per il primo anno di applicazione.

4. Successivamente la tariffa oraria minima e massima viene stabilita annualmente d'intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.»

Art. 3

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40, e' aggiunta la seguente lettera i):

«i) l'esonero dal pagamento dei periodi di assenza per ferie; qualora le ferie non siano previste si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia all'ente erogatore del servizio.»

Art. 4

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, e' cosi' sostituito:

«Art. 11 (Partecipazione ai costi). - 1. La famiglia utente del servizio erogato da microstrutture accreditate, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora, partecipa ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Il Comune in cui ha stabile dimora la famiglia e la Provincia integrano, ciascuno per il 50 per cento, il pagamento della tariffa del servizio di microstruttura per la parte non coperta dalla famiglia utente, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. Nell'ultimo caso e' presupposto l'assenso specifico rilasciato per iscritto dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora. Inoltre Provincia e Comune integrano il rimanente importo fino alla copertura del costo pieno riconosciuto, per un massimo di 160 ore mensili di utilizzo del servizio da parte dell'utente. L'agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino, sempreche' rientrino nel suddetto limite.

3. La tariffa oraria minima a carico degli utenti dei servizi e' pari ad Euro 0,90 e la tariffa oraria massima e' pari ad Euro 3,65 per il primo anno di applicazione.

4. Successivamente la tariffa oraria minima e massima viene stabilita annualmente d'intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.

5. Le assenze per ferie, se previste nel relativo contratto/accordo, non vengono fatturate. Qualora le ferie non siano previste nel contratto/accordo si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia all'ente erogatore del servizio.»

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 dicembre 2013

Il Vicepresidente della provincia: Theiner